



Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 DEL 22/03/2024

OGGETTO: *RINNOVO INCARICO REVISORE DEI CONTI, TRIENNIO 2024-2026*

L'anno 2024 addi 22 del mese di Marzo convocato per le ore 17.30 e seguenti, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione.

All'appello risultano :

<i>Nominativo</i>	<i>Presente</i>	<i>Nominativo</i>	<i>Presente</i>
SATTA MASSIMO	SI	Marrone Salvatore Quirico	SI
Bertotto Giuseppe	SI	Ferreri Pinuccia	SI
Mura Giuseppe Antonio	SI	Sanciu Pierpaolo	AG
Ziri Massimo	SI	Sanna Luisa	SI
Spanu Francesca	AG		
Devaddis Battista	SI		
Bacciu Ivano	SI		
Bacciu Giuseppina	AG		
Taras Maria Antonietta	SI		

Presenti 10

Assenti 3

Partecipa il Segretario Comunale, Fabio Potenziani;

Il Presidente, SATTA MASSIMO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta;

La seduta è Pubblica;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina la nomina dell'organo di revisione economico-finanziario, che testualmente dispone: «Art. 234 - Organo di revisione economico-finanziaria.1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri. 2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti: a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio; b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti; c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri. 3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2. 3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione. 4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.»;

Visto altresì il successivo art. 235, comma 1, che recita: « 1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale. (... omissis). Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.»;

Richiamato l'art. 36 della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2, recante norme sul "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna", il quale dispone che a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge stessa, i revisori dei conti degli enti locali siano individuati con il sistema dell'estrazione pubblica, attingendo da un elenco che sarà predisposto dall'assessorato regionale agli Enti Locali, finanze e urbanistica secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 14/35 del 23/03/2016, con la quale sono stati adottati i criteri per la redazione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di estrazione e l'organo abilitato ad effettuarla ed in particolare le disposizioni dell'art. 3: " 9ni8uArt. 3 Modalità di nomina 1. L'organo abilitato ad indicare la rosa di tre nomi per il revisore unico e di cinque nomi per il collegio dei revisori è il consiglio comunale o l'organo assembleare equivalente per gli altri enti. 2. L'indicazione della rosa è effettuata dal consiglio comunale o dall'organo assembleare mediante deliberazione assunta con votazione a scrutinio segreto dove ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono designati coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti. Nel caso di collegio, l'organo che effettua l'indicazione della rosa deve assicurare il rispetto delle quote di genere ai sensi di quanto previsto nell'art. 36, comma 11, della legge regionale n. 2 del 2016. In caso di parità di voti è designato il revisore più giovane. 3. L'organo abilitato ad effettuare l'estrazione pubblica è il consiglio comunale o l'organo assembleare equivalente per gli altri enti. Nel caso di collegio si procede ad estrazione fino al rispetto delle quote di genere di cui al citato art. 36, intendendosi nulle le estrazioni del terzo componente dello stesso genere." Preso atto pertanto che, dal 30.03.2017, per la nomina dei Revisori dei conti degli enti locali si applica la nuova disciplina di cui all'art. 36 della L.R. 2/2016;

Dato atto che con propria deliberazione n. 6 del 03.02.2021 veniva nominato Revisore dei conti del Comune di Buddusò, per il triennio 2021-2024, il dott. Franco Anselmo Molinu;

Considerato che la predetta nomina è scaduta lo scorso mese di febbraio e che pertanto, occorre procedere alla nomina del nuovo Revisore unico dei Conti per il prossimo triennio 2024-2026, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 293 del 16/05/1994, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 444 del 15/07/1994, artt. 2 e 3;

Richiamato il comma 10 dell'art. 36 della Legge Regionale n. 2/2016 secondo il quale: "L'incarico di revisione legale dei conti dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Gli enti locali, qualora il revisore o il

collegio siano al primo mandato, hanno la facoltà di rinnovarlo per un secondo mandato senza procedere ad estrazione, con deliberazione dell'organo assembleare. In caso di collegio non è ammesso il rinnovo parziale dell'organo.”

Vista altresì la nota prot. 6286 del 24/02/2020 della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, di chiarimenti in merito all'applicazione dell'istituto del rinnovo, consentita solo allorquando sia stata rispettata per la prima nomina la procedura di estrazione pubblica prevista dal comma 1 della stessa norma regionale;

Considerato che il dott. Franco Anselmo Molinu, nel triennio 2021/2024 ha svolto il suo incarico con professionalità e precisione, e pertanto si ritiene di poter procedere motivatamente ad un rinnovo dell'incarico, per il triennio 2024/2026;

Dato atto, inoltre, che, ai sensi dell'art. 241 del D.Lgs. n. 267/2000: con decreto del Ministero dell'interno vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi ogni tre anni. “Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica e dalle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 239. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.”

Visto il decreto interministeriale 21 dicembre 2018 recante «Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali», con il quale vengono rideterminati i compensi massimi attribuibili, sulla base della popolazione residente;

Evidenziato che ai revisori sono applicabili le norme sull'incompatibilità e sulla ineleggibilità previste dall'articolo 236 del d.lgs.267/2000, che in base all'art. 238 del D.lgs. 267/2000, l'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui al DPR445/2000, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1 dell'art. 238, in quanto il revisore, secondo quanto disposto dal predetto articolo, non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali: Non più di quattro comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti; Non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 99.000; Non più di uno con popolazione pari o superiore a 100.000 di abitanti;

CONSIDERATO che il Comune di Buddusò conta, al 31.12.2022, una popolazione pari a 3651 abitanti;

VISTO il prospetto predisposto dal servizio economico finanziario, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni che possono dar luogo alla maggiorazione del compenso spettante e accertato che:

- la spesa corrente annuale pro-capite del Comune di Buddusò desunta dall'ultimo bilancio preventivo approvato (2022) è pari a: €. 1.526,34 (€. 5.572.688,84: abitanti 3.651= 1.526,34), e pertanto superiore alla media nazionale della fascia demografica di appartenenza € 770,00 (art. 1 lett. e), tabella B);
- la spesa di investimento annuale pro-capite del Comune di Buddusò, desunta dall'ultimo bilancio preventivo approvato (2022) è pari a €. 530,40 (€. 1.936.505,52: abitanti 3.651 = 530,40), e pertanto superiore alla media nazionale della fascia demografica di appartenenza €. 200,00 (art. 1 lett. e), tabella C);

RILEVATO pertanto che l'adeguamento del compenso dell'organo di revisione economico contempla la maggiorazione di cui all'art.1 comma 1 lettera a) e la maggiorazione di cui alla lett. b) del Decreto interministeriale del 21.12.2018;

DATO ATTO pertanto che il compenso massimo attribuibile al Revisore dei Conti, adeguato ai nuovi limiti massimi di cui al Decreto Interministeriale del 21.12.2018, come rilevabile dalla tabella predisposta dal servizio economico finanziario, è il seguente:

COMPENSO BASE	€. 7.100,00
Maggiorazione 10% spese correnti	€. 710,00
Maggiorazione 10% spese investimento	€. 710,00
TOTALE	€.8.520,00
Eventuale rimborso spese viaggio non residenti	

CONSIDERATO che al compenso base vanno sommate l'IVA a norma di legge e il contributo soggettivo per Cassa Previdenza e Assistenza nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute in caso di residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente;

EVIDENZIATO che la durata della convenzione viene stabilita in anni tre a decorrere dall'esecutività della delibera di nomina, o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'art.134, comma 3;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art.49 comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, ha espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;
- DI DARE ATTO che ai fini dell'assunzione dell'incarico è stata acquisita la dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR. 445/2000, da parte del Dott. Franco Anselmo Molinu, sull'inesistenza delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall'art. 236 del D. Lgs 267/2000 e dal 1° comma dell'art. 2399 del Codice Civile e sul rispetto dei limiti di cui all'art. 238 del medesimo D.Lgs in ordine all'affidamento degli incarichi dei Revisori dei Conti e comunque ammissibile a sensi del Regolamento di Contabilità dell'Ente;

RITENUTO di dover procedere al rinnovo dell'incarico di revisore economico-finanziario per il prossimo triennio 2024/2026, al dott. Franco Anselmo Molinu, iscritto al n. 376 dell'elenco regionale dei Revisori dei Conti per la Regione Sardegna, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 10 dell'art. 36 della Legge Regionale n. 2/2016;

Acquisiti i pareri dagli uffici competenti, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e riportati in calce;

Dato atto che il rinnovo dell'incarico deve essere sottoposto a votazione segreta dei membri del Consiglio Comunale;

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Ziri e Sanna, la votazione ottiene il seguente risultato:

Consiglieri Votanti:	10
Voti Favorevoli:	7
Voti Contrari:	0
Schede Bianche:	3

Preso atto dell'esito della Votazione, il Consiglio

DELIBERA

- 1) Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di nominare il dott. Franco Anselmo Molinu, iscrizione registro regionale al n. 376, iscrizione registro nazionale al n. 38961, Revisore dei conti per il triennio 2024-2026;
- 3) Di determinare il compenso annuo spettante al Revisore dei Conti nella misura del limite stabilito dal Decreto Interministeriale 21 dicembre 2018 e di cui all'art. 241 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., pari a € 8.520,00 annue comprese le maggiorazioni di cui alle tabelle B e C allegate al su richiamato D.M., e

oltre l'IVA, se dovuta, i contributi previdenziali, e il rimborso delle spese di viaggio, precisando che il rimborso delle spese di viaggio non può essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito, al netto degli oneri fiscali e contributivi;

- 4) Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario gli ulteriori adempimenti in merito all'assunzione dell'impegno di spesa;
- 5) Di dare atto che come previsto dall'art. 234 del D.Lgs. 267/2000, la nomina del revisore dei conti e il relativo nominativo verranno comunicati al tesoriere entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza, ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000, con separata votazione palesemente espressa dai 10 consiglieri presenti che dà il seguente risultato:

Votanti: 10

Favorevoli: 7

Contrari: 0

Astenuti: 3 (Marrone, Ferreri, Sanna)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Comune di Buddusò



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to SATTA MASSIMO

Il Segretario Comunale

F.to Fabio Potenziani

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio online del Comune, il giorno 02/04/2024 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 17/04/2024 , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

Contestualmente alla pubblicazione all'Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in conformità all'art. 125, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

Il Segretario Comunale

F.to Fabio Potenziani

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 22/03/2024.

Il Segretario Comunale

F.to Fabio Potenziani

Copia conforme all'originale per uso amministrativo rilasciata il _____.

IL FUNZIONARIO